

ASSOCIAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLI A BRUXELLES

Premessa

La Regione Emilia-Romagna, tra gli obiettivi prioritari dello statuto che ispirano la propria azione, indica " il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro comunità, quale componente importante della società regionale, come risorsa da valorizzare, per tenere viva la memoria della nostra emigrazione e per rafforzare i legami con i Paesi in cui vivono".

A questo principio si collega la normativa regionale in materia.

La Regione Emilia-Romagna ha infatti coltivato negli anni il collegamento con le proprie comunità all'estero, sostenendo le forme associative, assistendole talvolta materialmente, ma soprattutto andando incontro alle richieste di cultura, di formazione e promuovendo attività ed iniziative per rafforzare i legami anche con le istituzioni del Paese di accoglienza.

In questo quadro di attività, un ruolo fondamentale è stato svolto – e deve continuare ad esserlo – dalle aggregazioni spontanee di emiliano-romagnoli che hanno sentito il desiderio di riunirsi e di associarsi per ricreare, nel Paese dove vivono, nuclei organizzati per ritrovarsi, aiutarsi, "fare cultura", parlare delle proprie origini e della propria regione: l'Emilia-Romagna.

La comunità emiliano-romagnola di Bruxelles per valorizzare il ruolo sia della comunità italiana nel paese ospitante, sia della Regione Emilia-Romagna adotta il presente statuto:

ART. 1

Si costituisce l'Associazione Emiliano-Romagnoli a Bruxelles in Bruxelles, le cui caratteristiche e finalità vengono descritte negli articoli seguenti.

ART. 2

L'Associazione non ha fini di lucro, non ha finalità politiche o commerciali ed è aperta agli emiliano-romagnoli per nascita, per discendenza, per legame coniugale, nonché a tutti gli Italiani ed altri residenti in Belgio che abbiano un interesse culturale per la Regione

ART. 3

L'Associazione si costituisce come associazione di fatto e stabilisce in il suo domicilio legale, ed estende la propria attività nell'area Belgio. L'Associazione tiene un registro dei soci con nominativi e indirizzi.

ART. 4

Gli scopi principali dell'Associazione sono i seguenti:

- riunire i propri associati per coinvolgerli in iniziative ricreative, sociali, culturali e di informazione;

- sviluppare attività che coinvolgano i giovani nelle attività dell'associazione;
- promuovere iniziative ed attività per diffondere il patrimonio culturale storico e turistico della Regione Emilia Romagna;
- promuovere iniziative di collaborazione istituzionale tra lo Stato di residenza e la Regione Emilia Romagna, compreso quelle economiche, formative e di studio;
- mantenere un contatto costante con la Regione Emilia Romagna, attraverso la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo;
- sviluppare iniziative di varia natura, anche di carattere sociale, eventualmente in collaborazione con la Regione, finalizzate a favorire l'informazione, la comunicazione, l'interscambio e volte a valorizzare la cultura d'origine degli emiliano-romagnoli all'estero.

ART. 5

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci
2. il Presidente
3. il Consiglio direttivo composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri, tra cui il Presidente e un Vice Presidente

ART. 6

I compiti attribuiti all'Assemblea sono:

- eleggere il Presidente
- eleggere il Consiglio Direttivo
- determinare le direttive di massima e suggerire strategie di attuazione, nonché definire un programma biennale delle attività, da presentare alla Regione Emilia-Romagna
- esaminare ed approvare i bilanci

L'Assemblea modifica lo Statuto con la metà più uno degli appartenenti. In Assemblea è ammessa la delega a qualsiasi iscritto, ad eccezione dei componenti del Direttivo in carica. Ciascun associato può ricevere un massimo di 3 deleghe.

ART. 7

L'Assemblea è valida con almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa un'ora dall'orario stabilito, si considererà legalmente costituita l'Assemblea qualunque sia il numero dei soci presenti.

ART. 8

Hanno valore legale le decisioni prese in sede assembleare a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni possono essere per alzata di mano o segrete, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea stessa.

ART. 9

L'Assemblea Generale è convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente, e in sessione straordinaria, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

ART. 10

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente. La firma da parte del Vice Presidente, in sostituzione del Presidente, certifica nei confronti di terzi l'impedimento di quest'ultimo.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno, su proposta del Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo determina le attività dell'Associazione in base alle direttive dell'assemblea, prepara annualmente il bilancio da presentare in assemblea, delibera su qualsiasi altro argomento non espressamente attribuito ad altri organi. Le decisioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei componenti. Nessun membro può intraprendere attività individuali od iniziative personali per conto dell'associazione, senza l'accordo scritto del Consiglio direttivo.

ART. 12

L'associazione si sosterrà economicamente per mezzo di:

- contributi volontari dei soci, dei sostenitori, degli enti ed istituzioni a livello regionale e nazionale;
- sussidi previsti dalle leggi regionali per le Associazioni di emigrati operanti nei Paesi ospiti.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale in data

Firmato:

Il Presidente
